



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

PREMESSA

L'intermediario aziendale consulente in operazioni di finanza straordinaria associato ad UNINTERMEDIARI (d' ora in poi Intermediario Aziendale) esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi dei condomini, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione della legge. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela della legge, degli interessi degli utenti e degli scopi dell'associazione.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Intermediari Aziendali che siano associati UNINTERMEDIARI, in forma singola ovvero associata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi, nonché a tutti coloro di cui questi si avvalgano nello svolgimento dell'attività. Il rispetto di tale norme è obbligatorio per tutti gli associati UNINTERMEDIARI.

Art. 2 – Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari e precisamente al Collegio dei Probiviri, così come indicato nell'articolo 15 dello statuto che è parte integrante del presente Codice Deontologico, la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni sono: il richiamo, la censura, l'ammonizione, la sospensione e la espulsione dall'associazione. Esse sono adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. La pubblicazione di tali sanzioni avverrà a cura di UNINTERMEDIARI presso le competenti zone territoriali per l'opportuna conoscenza degli utenti.

Art. 3 – Doveri di probità, dignità e decoro.

L' Intermediario Aziendale deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'Intermediario Aziendale cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale o il presente codice deontologico anche secondo le norme previste dall'art. 15 dello Statuto Associativo. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l' Intermediario Aziendale ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. L' Intermediario Aziendale è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria e della associazione. Chiunque riporti una condanna penale per reati contro il patrimonio non può essere iscritto alla associazione.



Art. 4 – Doveri di lealtà e correttezza.

L' Intermediario Aziendale deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Art. 5 – Doveri di fedeltà.

È dovere del Intermediario Aziendale svolgere con fedeltà la propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del Intermediario Aziendale che compia consapevolmente atti contrari all'interesse dei propri rappresentati.

Art. 6 – Doveri di diligenza.

L' Intermediario Aziendale deve adempiere i propri doveri professionali con la massima diligenza.

Art. 7 – Doveri di segretezza.

È dovere del Intermediario Aziendale mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

L'Intermediario Aziendale è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Intermediario Aziendale per chiedere consulenza senza che il mandato sia accettato. L' Intermediario Aziendale è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria per lo svolgimento delle attività di intermediazione aziendale. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Art. 8 – Doveri di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività professionale l' Intermediario Aziendale ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L' Intermediario Aziendale non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale in contrasto con quelli dei propri clienti.

Art. 9 – Doveri di competenza.

L' Intermediario Aziendale non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e adeguata organizzazione di mezzi e di persone. L' Intermediario Aziendale deve valutare, per il caso di questioni di particolare impegno e complessità, l'opportunità della cooperazione con altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 10 – Doveri di aggiornamento professionale.

È dovere del Intermediario Aziendale curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze. L' Intermediario Aziendale realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

a iniziative culturali in campo giuridico, contabile, finanziario e fiscale, acquisendo i crediti formativi secondo quanto disposto dall'associazione e dal suo statuto nell'articolo 8 lettera C.

Art. 11 – Doveri di evitare incompatibilità.

È dovere del Intermediario Aziendale evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'associazione, comunque, nel dubbio, richiedere il parere della propria associazione. L'Intermediario Aziendale non deve porre in essere attività riservate a professionisti abilitati ed iscritti a Ordini e Collegi.

Art. 12 – Informazioni sull'attività professionale.

L'Intermediario Aziendale può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono rispondere a criteri di trasparenza, veridicità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'Intermediario Aziendale non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, tranne che questi lo consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

Art. 13 – Divieto di accaparramento di clientela.

L'Intermediario Aziendale non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi.

Art. 14 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'Intermediario Aziendale deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti dei colleghi, dei clienti e dei terzi.

TITOLO II – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Divieto di attività senza titolo.

L'iscrizione all'associazione costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale con l'utilizzo del relativo titolo.

Art. 16 – Diritto all'Uso del Logo dell'associazione.

L'Intermediario Aziendale può utilizzare nella targa, corrispondenza ed altro il logo e la denominazione dell'associazione di appartenenza rispettando forma e colori, purché in permanenza del rapporto associativo così come indicato dall'art. 23 dello statuto.



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

Art.17 – Doveri di reperibilità.

L' Intermediario Aziendale deve tempestivamente comunicare all'associazione ogni variazione dei propri recapiti telefonici come di domicilio professionale. Ove organizzato in maniera stabile e professionale, deve garantire periodi, (non superiori a due settimane lavorative) di formazione professionale (stage) presso di sé, concorrendo a curare la formazione dei nuovi associati.

Art.18 – Doveri di riservatezza.

Cessato il rapporto associativo, l' Intermediario Aziendale deve astenersi dal fornire informazioni ad altre associazioni di categoria sull'associazione di appartenenza.

Art. 19 – Doveri di collaborazione.

L' Intermediario Aziendale ha il dovere di collaborare con gli Organi direttivi dell'Associazione di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire ai predetti Organi fatti a sua conoscenza relativi alla intermediazione aziendale che richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. Qualora tali Organi Direttivi richiedano all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

TITOLO III - RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 20 – Rapporto di colleganza.

L' Intermediario Aziendale deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi, appartenenti o meno alla stessa associazione di categoria, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Nell'attività professionale l' Intermediario Aziendale deve ispirare la propria condotta all'osservanza del codice deontologico, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. L' Intermediario Aziendale è tenuto a rispettare la puntualità in ogni occasione di incontro con i colleghi. L' Intermediario Aziendale deve opporsi a qualunque comportamento dei colleghi che comporti pregiudizio per la parte assistita.

Art. 21 – Rapporti con i collaboratori.

L' Associato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

Art. 23 – Notizie riguardanti il collega

L'esibizione di documenti relativi alla posizione personale di un collega e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. L'Intermediario Aziendale deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

TITOLO III - RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 24 – Rapporto di fiducia.

Il rapporto con i clienti è fondato sulla fiducia. L'Intermediario Aziendale con il conferimento del mandato, deve stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale chiari e inequivocabili.

Art. 25 – Autonomia del rapporto.

L'Intermediario Aziendale ha l'obbligo di tutelare gli interessi dei propri clienti nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici. L'Intermediario Aziendale non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. L'Intermediario Aziendale deve rifiutarsi di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Art. 26 – Obbligo di Massima diligenza.

L'Intermediario Aziendale deve attenersi nei rapporti con i propri clienti ad un comportamento improntato alla civiltà, cortesia e trasparenza; nel caso ne sia richiesto un intervento in questioni tra le parti, è tenuto alla più assoluta imparzialità; deve custodire la documentazione fornitagli per tutto il periodo previsto dal mandato conferitogli.

Art. 27 - Confitto di interessi.

L'Intermediario Aziendale ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un precedente mandato limiti l'indipendenza del Intermediario Aziendale nello svolgimento di un nuovo incarico.

Art. 28 – Restituzione di documenti.

L'Intermediario Aziendale è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L'Intermediario Aziendale può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

Art. 29 – Richiesta di pagamento.

L'Intermediario Aziendale deve chiedere compensi commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

Art. 30 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L' Intermediario aziendale può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia all'incarico e rendiconto relativo alle attività svolte.

Art. 31 – Rinuncia al mandato.

L' Intermediario Aziendale ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l' Intermediario Aziendale deve dare alla parte assistita un preavviso di mesi due.

TITOLO IV - RAPPORTI CON I TERZI

Art. 32 – Rapporti con i terzi.

L' Intermediario aziendale ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti dei propri collaboratori e colleghi e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

Art. 33 – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L' Intermediario Aziendale è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità del' Intermediario Aziendale di rispettare i propri doveri professionali.